



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Autorizzazione all'organismo denominato "IFCQ Certificazioni Srl" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Prosciutto Veneto Berico-Euganeo", registrata in ambito Unione europea.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Prosciutto Veneto Berico-Euganeo";

**Visto** il Regolamento (UE) n. 383 della Commissione del 1° marzo 2017 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

**Visti** gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

**Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

**Visto** in particolare l'art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

**Visto** il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il "Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;

**Visto** il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**Visto** il D.P.C.M. 26 settembre 2023, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

**Visto** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

**Visto** il decreto n. 9390005 del 21 dicembre 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale "IFCQ Certificazioni Srl" è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Prosciutto Veneto Berico-Euganeo" registrata in ambito Unione europea;

**Considerato** che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come disposto dal decreto sopra citato;

**Vista** la nota del 2 novembre 2023 con la quale il "Consorzio del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo" ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta "Prosciutto Veneto Berico-Euganeo", "IFCQ Certificazioni Srl";

**Considerato** che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da "IFCQ Certificazioni Srl" ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;

**Considerato** che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Prosciutto Veneto Berico-Euganeo";



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**D E C R E T A**

**Articolo 1**

**(Autorizzazione)**

“IFCQ Certificazioni Srl”, con sede in San Daniele del Friuli (UD) via Rodeano n.71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Prosciutto Veneto Berico-Euganeo”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

**Articolo 2**

**(Obblighi del soggetto autorizzato)**

1. “IFCQ Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “IFCQ Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “IFCQ Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “IFCQ Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

**Articolo 3**

**(Decorrenza e durata del provvedimento)**

1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 1° gennaio 2024.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “IFCQ Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "IFCQ Certificazioni Srl" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

**Articolo 4  
(Vigilanza)**

"IFCQ Certificazioni Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 5  
(Obblighi di comunicazione)**

1. "IFCQ Certificazioni Srl" comunica in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell'anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. "IFCQ Certificazioni Srl" trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell'anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. "IFCQ Certificazioni Srl" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 6  
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di "IFCQ Certificazioni Srl", delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Tomasello  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)